

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 468 DEL 19/03/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PER TIROCINI DI FORMAZIONE (CURRICULARI) PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 512/26

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Udine, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una convenzione, per tirocini curriculari da svolgersi presso le strutture di questa Azienda per gli iscritti al corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche dell’Ateneo medesimo.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento attuativo di cui al D.M. 25 Marzo 1998, n. 142, aggiornata dall’art. 11 della Legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari, sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, nonché le disposizioni in materia di tirocini, contenute nell’Accordo Stato/Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017, rese conformi dalla Regione del Veneto con DGR n. 1816 del 7.11.2017, nonché dall’art. 41 della L.R. n. 3/2009.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con Deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda a collaborare con l’Ateneo richiedente per la formazione di professionisti sanitari in parola, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare la stipula della convenzione, per lo svolgimento di tirocini curriculari relativi al corso di Laurea Magistrale In Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, con l’Università degli Studi di Udine, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’UOS Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Aulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

PREMESSO CHE

- il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, prevede nell'ambito del sistema dei crediti formativi all'art. 10 comma 5 lettera d) attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- l'art. 1 del DM 25 marzo 1998, n. 142 stabilisce che i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
 - a) aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
 - b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19, non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
 - c) con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
- l'art. 7 del DM 25 marzo 1998, n. 142 prevede che i tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima non superiore a 12 mesi per gli studenti universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi;
- l'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" stabilisce quanto segue in merito al tirocinio professionalizzante "ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università";
- l'art. 8 del vigente Protocollo d'intesa che disciplina il rapporto tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine per la formazione delle classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie (D.I. 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009) prevede che in risposta a specifiche ed ulteriori necessità di formazione e di tirocinio, l'Università stipula, ai sensi della vigente legislazione, apposite convenzioni con istituzioni pubbliche e private sanitarie, socio - sanitarie e socio - educative e altri soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, e formalizzate con decreto del Direttore Centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (DCSPSeD) Regione FVG;
- l'art. 11 del suddetto Protocollo d'intesa prevede che il tutore scientifico designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo corrisponde, per i corsi di studio delle professioni sanitarie, alla figura del "Responsabile delle attività formative professionalizzanti", il quale definisce il progetto formativo di insieme delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio; progetta, organizza, coordina e implementa le attività formative professionalizzanti e di tirocinio assicurando la loro integrazione con l'insieme delle attività formative del Corso di Laurea magistrale, in coerenza alla programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA

- l'art. 12 del suddetto Protocollo d'intesa prevede che il responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante corrisponde alla figura del Tutor di tirocinio che, durante l'orario di servizio, ha l'incarico di supervisionare gli studenti nelle attività cliniche e deve essere in possesso della laurea o titolo equipollente al profilo professionale del Corso di Laurea magistrale e aver maturato di norma almeno due anni di esperienza specifica nel campo manageriale/didattico e/o di ricerca.

TRA

L'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Medicina – Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (d'ora innanzi denominato Dipartimento), con sede legale in Udine (UD) - via Palladio, n. 8, C.F. **80014550307**, d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore prof. Gianluca Tell, nato a Udine (UD) il 06/03/1968, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento in via Colugna, 50,

E

L'Azienda ULSS 8 Berica di Vicenza con sede e domicilio fiscale in Vicenza viale Rodolfi n.37, C.F. 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott. Peter Assembergs, nato in Svezia (EE), l'08.07.1961, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede della medesima, d'ora in poi denominato "*soggetto ospitante*".

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento e/o tirocinio professionalizzante su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997 e a rispettare le norme contenute nel Codice Etico di Ateneo.

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. Durante il suo svolgimento, il tirocinante non può essere adibito a funzioni produttive, se non al fine di conseguire particolari obiettivi previsti dal progetto formativo. In relazione a quanto sopra, il soggetto ospitante si impegna a non richiedere al tirocinante il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal *soggetto promotore* in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal *soggetto ospitante*.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA

- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del *soggetto ospitante*, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al *soggetto promotore* e al *soggetto ospitante*, con un congruo preavviso.

Art. 4.

1. Il *soggetto promotore* garantisce la copertura assicurativa del/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. n. 1124/65 e D.P.R. n. 156/99), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il *soggetto ospitante* si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al *soggetto promotore*. Quest'ultimo provvederà agli adempimenti di legge.
2. Il *soggetto promotore* si impegna a comunicare periodicamente alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché agli organismi locali delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.
3. Il *soggetto promotore*, al termine del tirocinio, certifica l'attività svolta dal tirocinante.

Art. 5.

Il *soggetto ospitante* è tenuto ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D. Lgs. 101/2020.

Art. 6.

La presente convenzione ha la **durata di cinque anni** dalla data della stipula, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto all'altra parte.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA

Art. 7.

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Udine n. 59443/2015 dd. 23/06/15.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131, con spese a carico della parte che avrà interesse alla registrazione stessa.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente Convenzione viene firmata telematicamente, ai sensi della normativa vigente per le Pubbliche Amministrazioni.

per l'Università degli Studi Udine
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
(soggetto promotore)
IL DIRETTORE
Prof. Gianluca Tell

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
(soggetto ospitante)
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Peter Assembergs

(firma digitale)

(firma digitale)